

Codice A1618A

D.D. 3 febbraio 2023, n. 55

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: **BOTTO RENATO (C.F. BTTRNT43B24F358S / P. IVA 00907530042)** Sede legale: **MONCHIERO (CN) VIA BORGONUOVO 23 CAP 12060** Sede intervento: **NOVELLO (CN) - LOCALITA' FORNACI (F. 15, mappali 33, 62, 109).**



ATTO DD 55/A1618A/2023

DEL 03/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: **BOTTO RENATO (C.F. BTTRNT43B24F358S / P. IVA 00907530042)**
Sede legale: **MONCHIERO (CN) VIA BORGONUOVO 23 CAP 12060**
Sede intervento: **NOVELLO (CN) – LOCALITA' FORNACI (F. 15, mappali 33, 62, 109)**

1. PREMESSO CHE:

- in data 19/7/2022 prot. n. 90404 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata dall'impresa **BOTTO RENATO (C.F. BTTRNT43B24F358S/P.IVA 00907530042)** con sede legale in **MONCHIERO (CN) VIA BORGONUOVO 23 CAP 12060**, per opere di sistemazione agraria con trasformazione d'uso del suolo di terreni boscati con reimpianto di vigneto su area infestata da bosco, su superfici di cui al Foglio n. 15, particelle 33, 62, 109 del N.C.T. nel Comune di **NOVELLO**;

- i lavori in progetto, suddivisi in tre interventi (A - B - C), prevedono il recupero a vigneto di terreni un tempo già destinati a tale scopo, in cui il bosco si è insediato stabilmente, tramite il taglio, l'estirpazione delle ceppaie della vegetazione presente (bosco misto) e parziale rimodellamento con sistemazione morfologica del fondo tramite operazioni di scavo/riporto; in corrispondenza dei settori di riporto sono previsti sistemi di drenaggio delle acque di infiltrazione.

2. CONSIDERATO CHE:

- il progetto dell'intervento inizialmente prevedeva una superficie pari a 23.755 m², con volumi di scavo pari a 1.232 m³ con trasformazione di superfici boscate;

- con nota del 25/07/2022 di prot. n. 93463 il proponente trasmetteva la relazione geologica;
- con nota del 08/11/2022 di prot. n. 136865 il proponente inviava la documentazione di progetto aggiornata, come da richiesta della Commissione Locale Paesaggio (parere CLP del 31/08/2022 prot. n.3610 del 02/09/2022), riducendo la superficie dell'intervento C;
- pertanto nel progetto finale le superfici interessate risultano pari a 13.225 m² e i volumi di scavo pari a 788 m³;

3. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00121608 del 07/10/2022 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota del 12/01/2023 prot. n. 1077, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale, che per mero errore materiale riporta le superfici e i volumi come da progetto iniziale;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 334;

- il titolare ha dichiarato che la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989

- in merito agli obblighi di compensazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, il richiedente nella Relazione Forestale del 29/10/2022 dichiara che la superficie boscata interessata dalla trasformazione (pari a 13.225 mq) è costituita da *boscaglia pioniera d'invasione* (8.150mq) e da *robinieto* (5.070mq) e pertanto, ai sensi dell'art. 84 comma 3 della L.R. 25 del 19/10/2021, le categorie forestali coinvolte rientrano in quelle escluse dall'obbligo della compensazione;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale

confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa BOTTO RENATO (C.F. BTTRNT43B24F358S/P.IVA00907530042) con sede legale in MONCHIERO (CN) VIA BORGONUOVO 23 CAP 12060, per opere di sistemazione agraria con trasformazione d'uso del suolo di terreni boscati con reimpianto di vigneto su area infestata da bosco, su superfici di cui al Foglio n. 15, particelle 33, 62, 109 del N.C.T. del Comune di NOVELLO;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 136865 del 08/11/2022) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo;

- ha validità di 36 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,

Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale di Cuneo

mail: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
pec: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data,

Prot. n. (*) / A1816B
Classificazione: 7 / 13.160.70 - ATZVI - 895-2022C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica
di protocollo

Al Settore Tecnico Piemonte Sud
A1618A

Oggetto: LR 45/89. Pratica ns. prot. 42823 del 10/10/2022. Comune di Novello loc. Fornaci. Ditta Botto Renato. Richiesta di autorizzazione per impianto vigneto. Trasmissione parere geologico – tecnico.

VISTA l'istanza pervenuta in data 10/10/2022 ns. prot. 42823 da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud rivolta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della LR 45/89 per l'approvazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il RDL 3267/1923;

VISTA la legge regionale 09/08/1989 n. 45;

VISTA la legge regionale 08/07/2008, n. 23;

VISTA la Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;

ESAMINATA la seguente documentazione:

- relazione tecnica (geom. Paolo Abbona – aprile 2022)
- aggiornamento relazione tecnica (geom. Paolo Abbona – ottobre 2022)
- relazione geologico – tecnica (geol. Aldo Acquarone – maggio 2022)
- relazione geologico – tecnica integrativa (geol. Aldo Acquarone – ottobre 2022)
- elaborati di progetto definitivo;

PRESO ATTO CHE si prevedono movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a m³ 1232 per una superficie in vincolo idrogeologico pari a m² 23755 in tre ambiti separati adiacenti;

CONSIDERATO CHE il sottosuolo risulta costituito da stratificazioni di marne e arenarie; non sono presenti aree inondabili da corsi d'acqua; sono presenti aree di frana; l'intervento comporta comunque un miglioramento per la stabilità dei pendii e risulta compatibile con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001

VISTO l'art. 17 della LR 23 del 28/07/2008



*Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Montagna , Foreste,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo
tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza ai sensi della LR 45/89 ad effettuare, da parte della ditta Botto Renato, movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a m³ 1232 per una superficie complessiva oggetto di trasformazione di circa m² 23755 sui terreni catastalmente individuati al foglio 15 mappali 62-109-33-211.

Si raccomanda in ogni caso il rispetto del progetto allegato all'istanza e degli accorgimenti tecnici indicati nella Relazione geologico - tecnica (geol. Aldo Acquarone – maggio 2022 e integrazioni ottobre 2022), volti a garantire il mantenimento della stabilità anche in corso d'opera dell'intervento e delle seguenti prescrizioni:

1. realizzazione degli interventi per la sistemazione del pendio e per regimazione e drenaggio delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto degli elaborati grafici di progetto definitivo (Tav. 2 Planimetria intervento e profili altimetrici, Tav. 3 Planimetria scavi e riporti);
2. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi dovranno essere allontanati dall'area;
3. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;
4. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare dissesti;
5. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
6. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari dovranno essere sistemate al termine dei lavori;
7. le interfile del vigneto dovranno essere mantenute stabilmente inerbite e seguire l'andamento delle curve di livello.

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO
*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Referente:
Geol. M. BROVERO, tel. 335.7771561
matteo.brovero@regione.piemonte.it

Corso Kennedy, 7 bis -12100 CUNEO
Tel. 0171321911